



**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**Sezione Lavoro**

**N. 1811/2013 R.G.**

**VERBALE DI DISCUSSIONE**

**IL 24 luglio 2014 alle ore 10,30**  
Avanti alla Corte, composta dai signori

Dott. ssa LAURA CURCIO  
Dott.ssa CARLA MARIA BIANCHINI  
Dott. ssa ANGELA CINCOTTI

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel.

Assistiti dal Cancelliere Oronzo Riefoli  
Chiamata la causa

**TRA**

**UNIONE SINDACALE DI BASE**

**CONTRO**

**FOMAS SPA LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE**

Sono comparsi l'AVV. LORENZO FRANCESCHINIS per l'appellante; nonché l'Avv. PAOLA GOBBI per l'appellata.

La Corte esperisce il tentativo di conciliazione che da esito negativo e, pertanto, il Consigliere Relatore introduce ed illustra gli atti della causa.

Dopo la relazione i difensori delle parti svolgono la discussione in contraddittorio.  
Al termine,

**LA CORTE**

Si ritira in Camera di Consiglio e delibera come da dispositivo che legge.

il Cancelliere  
Oronzo Riefoli

la Presidente  
Laura Curcio

**RG N. 1811/13**

**Dispositivo di sentenza**  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO  
Composta dai sigg.ri magistrati

Dott. Laura CURCIO  
Dott. Carla BIANCHINI  
Dott. Angela CINCOTTI

PRESIDENTE  
CONSIGLIERE  
CONSIGLIERE REL.

All'udienza del 24 luglio 2013 ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa promossa da

**UNIONE SINDACALE DI BASE- LAVORO PRIVATO (USB -LAVORO PRIVATO)**

**FOMAS SPA**

**contro**

**P.Q.M.**

In riforma della sentenza n. 210/13 del Tribunale di Lecco ed in accoglimento dell'opposizione al decreto ex art. 28 St. Lav. emesso il 3 giugno 2013, dichiara l'antisindacalità del comportamento tenuto da Fomas Spa consistito nell'aver negato al sindacato ricorrente il diritto di costituire la propria RSA nell'unità produttiva di Osnago e per l'effetto ordina a Fomas Spa di riconoscere ad ogni effetto di legge e/o di contratto la RSA di USB Lavoro Privato, costituita in data 15/2/2013 e di astenersi per il futuro da analoghi comportamenti, qualora il sindacato ricorrente non abbia partecipato alla procedura di elezione della R.S.U.;  
compensa per metà le spese del doppio grado, compresa la fase sommaria e condanna la Fomas alla rifusione della residua metà liquidata in complessivi € 3.100,00 (di cui € 700,00 e 900,00 per il primo grado e 1.500,00 per il secondo grado), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Lorenzo Franceschinis, nonché alla restituzione della somma di € 2.537,60 corrisposti in esecuzione della gravata sentenza.

Milano 24 luglio 2013

Il Presidente  
(Dott. Laura Curcio)

